



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

75/2012

SETTEMBRE/9/2012 (*)

18 Settembre 2012

**INIZIATO IL COUNT DOWN, CHE
TERMINERA' IL PROSSIMO 15
OTTOBRE, PER REGOLARIZZARE I
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
IRREGOLARMENTE OCCUPATI NEL
NOSTRO PAESE.**

**ECCO UNA RASSEGNA DELLE
ULTIME ISTRUZIONI E LA RELATIVA
PROCEDURA TELEMATICA ALLA
LUCE ANCHE DELLA CIRCOLARE
INPS 113 DEL 14 SETTEMBRE U.S.**

Sabato 15 Settembre è partita, stavolta – grazie a Dio!!! - senza quell'angosciosa modalità del "click day", la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati nel nostro Paese.

Già con il numero 65/2012 di questa rubrica, Vi avevamo notiziato su questa opportunità introdotta dal Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012.

Orbene, nel frattempo, il quadro si è arricchito di nuovi tasselli costituiti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 29 agosto 2012, dalla circolare congiunta Ministero del Lavoro/Ministero dell'Interno - prot. 35/0006291 del 7 settembre e dalla circolare Inps del 14 settembre scorso.

Pertanto, è ora possibile riepilogare in modo sufficientemente esauriente i presupposti per l'accesso a questa nuova "sanatoria".

Possono aderire alla regolarizzazione i datori di lavoro che siano:

- Cittadini italiani;
- Cittadini dei paesi appartenenti all'Unione Europea;
- Cittadini stranieri in possesso della carta di soggiorno o del permesso per soggiornanti di lungo periodo e,

che **non abbiano riportato specifiche condanne conseguenti a reati** quali, ad esempio, **favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e/o sfruttamento del lavoro.**

L'accesso alla sanatoria è inoltre precluso ai datori che abbiano aderito ad altre procedure di emersione ma senza portare a termine l'intero iter previsto, salvo il caso che tale inadempienza sia stata determinata da causa di forza maggiore.

I Lavoratori regolarizzabili:

- devono risultare occupati da almeno 3 mesi alla data del 9 agosto 2012 **(quindi almeno dal 09 maggio 2012);**

- devono dimostrare, **con documentazione rilasciata da organismi pubblici**, di essere presenti nel territorio Italiano, **ininterrottamente**, almeno dalla data del 31 dicembre 2011;
- non devono aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (quali ad esempio rapina o estorsione);
- non devono essere stati destinatari di provvedimenti di espulsione.

In merito a quale sia la **documentazione rilasciata da organismi pubblici**, atta a dimostrare la presenza ininterrotta in Italia, c'è grande incertezza e sarebbero auspicabili, quanto meno, ulteriori chiarimenti in merito. In ogni caso sembra pacifico che possano essere considerati validi, ad esempio, **documenti rilasciati da ospedali pubblici per eventuali ricoveri e/o visite mediche o i visti di ingresso in Italia apposti sul passaporto.**

Contributo forfettario:

Prima di inoltrare l'istanza telematica di emersione il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il pagamento del contributo forfettario, determinato in **euro 1.000,00#** che non sarà in nessun caso rimborsato.

Tale contributo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 85/E del 31 agosto scorso, deve essere pagato utilizzando il "modello F24 con elementi identificativi" reperibile cliccando sul seguente link **<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/Contributo+regolarizzazione+lavoratori+extracomunitari+vers2/Modello+e+istruzioni+regolarizz+lav+extracomun/>**.

I codici da utilizzare variano in riferimento alla tipologia di lavoratore:

- REDO per i lavoratori domestici;
- RESU per i lavoratori subordinati.

Oltre ai dati del datore di lavoro che effettua il versamento, il modello F24 dovrà contenere il numero di passaporto del lavoratore da regolarizzare o, in mancanza, il riferimento ad altro documento in possesso dello straniero, l'anno di riferimento (2012) e, nella casella " tipo ", la lettera R per entrambe le fattispecie di lavoro.

Tipologia contrattuale applicabile:

A differenza delle sanatorie emanate negli anni addietro (1998, 2002, 2009) il D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 prevede la possibilità di regolarizzare i lavoratori, irregolarmente occupati, con due sole modalità di orario di lavoro a seconda del tipo di prestazione lavorativa espletata:

- **lavoratori subordinati:** possono essere regolarizzati con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato ma **esclusivamente a tempo pieno;**
- **lavoratori domestici:** possono essere regolarizzati con un contratto di lavoro che preveda un **orario minimo settimanale non inferiore alle 20 ore.**

Requisiti reddituali:

I datori di lavoro, per poter accedere ai benefici previsti dalla normativa *de qua*, dovranno dimostrare il possesso di determinati **requisiti reddituali minimi:**

- datori di lavoro, indifferentemente dalla natura giuridica (individuale, Srl, Snc, Spa, ecc... ecc...): reddito imponibile (o fatturato) non inferiore ad **euro 30.000;** Per le società/aziende di nuova costituzione (nell'anno 2012) è stata istituita, nel modello EM-SUB, una apposita casella denominata "*trattasi di azienda di nuova costituzione*".

- datore di lavoro domestico con nucleo familiare composto da un unico soggetto percettore di reddito: **euro 20.000**;
- datore di lavoro domestico con nucleo familiare composto da più soggetti: **euro 27.000**.

Viene precisato che, nel caso in cui il reddito personale non sia sufficiente a rispettare i limiti *ut supra*, i parenti del richiedente, entro il 2° grado di parentela, potranno concorrere con i propri redditi ai fini del raggiungimento del valore minimo richiesto.

Inoltre **il requisito reddituale minimo non è richiesto per i datori di lavoro affetti da patologie o handicap**, certificati con apposito documento medico rilasciato da strutture sanitarie pubbliche o medici convenzionati SSN, **in data antecedente la presentazione della domanda di emersione**.

Riflessi retributivi, contributivi e fiscali.

Il datore di lavoro, all'atto della stipula del contratto di soggiorno, che avverrà, previa apposita convocazione, al termine dell'esame di tutte le istanze inviate telematicamente, dovrà dimostrare di aver adempiuto a tutti gli adempimenti di tipo retributivo, contributivo e fiscale, per un periodo di almeno 6 mesi a prescindere dall'effettiva durata del contratto di lavoro.

A tal fine:

- ❖ **per l'aspetto retributivo** il datore di lavoro ed il lavoratore dovranno rilasciare una dichiarazione congiunta all'atto della stipula del contratto di soggiorno. Le retribuzioni concordate non potranno essere inferiori ai minimi contrattuali ed al minimale INPS - ex L. 389/1989;
- ❖ **per l'aspetto fiscale** il datore dovrà dimostrare, anche mediante autocertificazione, di aver versato le ritenute dovute, calcolate sulle retribuzioni erogate, con le seguenti scadenze: **entro il 16 novembre**

2012 per i periodi "pregressi"; alle scadenze di legge per i periodi successivi.

❖ **per l'aspetto contributivo** l'Inps, con **circolare 113 del 14 settembre 2012**, ha chiarito quanto segue:

⇒ **Lavoratori domestici**: a seguito della presentazione del modello EM-DOM l'Inps assegnerà un codice di rapporto provvisorio (che inizierà con 8912). Lo stesso Istituto, inoltre, determinerà l'importo dei contributi (dalla data di inizio del 9 maggio 2012) e trasmetterà al datore il relativo MAV per il pagamento. Qualora il datore intenda segnalare una differente (*id*: precedente) data di inizio del rapporto dovrà contattare il *call center* (803.184) ovvero tramite *internet* utilizzando il codice rapporto provvisorio. I periodi precedenti al 9 maggio 2012 saranno poi dichiarati, a cura del datore, con il modello LD15.

⇒ **Lavoratori subordinati**: dopo la presentazione del modello EM-SUB i datori di lavoro dovranno richiedere all'Inps l'attribuzione di un numero di posizione, con codice di autorizzazione "5W", da utilizzare **esclusivamente** per la sanatoria. Procederanno poi all'invio degli Uniemens, dalla data di assunzione (*id*: anche se precedente al 9 maggio 2012) e ad effettuare il pagamento tramite F24 (**causale DM10**). Non saranno richiesti oneri aggiuntivi.

L'Inps ha inoltre precisato che il DURC, richiesto dallo Sportello Unico, dovrà riferirsi all'intera azienda (a prescindere, dunque, dai lavoratori regolarizzati).

Comunicazioni obbligatorie:

Viene fortunatamente chiarito anzitempo che **la stipula del contratto di soggiorno assolve anche all'obbligo di comunicazione obbligatoria** – ex art. 9-bis del D.L. n.510/1996 (*c.d. Unilav*).

Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi:

Nelle more della conclusione del procedimento di emersione saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori stranieri in possesso dei requisiti per accedere alla regolarizzazione. Tali procedimenti verranno eventualmente ripresi laddove, nei termini di legge (***id: 15 ottobre 2012***), non si aderisca alla sanatoria *de qua*.

Si segnala, infine, che il Ministero dell'Interno, sul proprio sito internet, ha predisposto un'apposita sezione, dedicata alla sanatoria, consultabile al indirizzo URL **<https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp>**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA